SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Trani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trani (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Bari;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Trani, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Trani, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993,

Decreta

Art. 1

Il consiglio comunale di Trani (Bari) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Striccoli dott. Carlo, vice prefetto,

Minervini col. Sergio, colonnello dei carabinieri in ausiliaria;

Montanari rag. Giuditta, direttore aggiunto di divisione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trani (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Bari, con relazione in data 27 agosto 1993, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti, presso il predetto ente, dal collegio degli ispettori, che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Trani

In particolare, le risultanze emerse dall'indagine disposta dal prefetto di Bari, ai sensi dell'art 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n 726, hanno messo in luce le strette ed intense collusioni tra amministratori ed esponenti della malavita locale che operano un vero e proprio controllo su gran parte dei settori della vita amministrativa dell'ente.

Tali conclusioni sono suffragate anche dalle risultanze del procedimento penale in corso presso la procura della Repubblica del tribunale di Trani, che ha portato finora all'emissione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un consigliere comunale, di un dirigente dell'ufficio tecnico comunale e di pregiudicati, taluni indagati per associazione a delinquere, per reati contro il patrimonio e ricettazione, ed altresì nei confronti dell'ex sindaco e del vice segretario generale, tutti imputati di reato di corruzione aggravata

Significativi elementi attestanti lo stato di compromissione degli organi elettivi del comune si rinvengono nella vicenda dell'affidamento in gestione a trattativa privata del locale di proprietà comunale, denominato la «Lampara», ad una società composta da congiunti e prestanomi di noti esponenti della criminalità organizzata.

In particolare, sulla prima delibera della giunta municipale che aveva deliberato di concedere il pubblico esercizio alla predetta società, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, nell'annullare il provvedimento, ne ha evidenziato l'abnormità, la natura abusiva di tutti gli interventi edilizi disposti per lavori urgenti di manutenzione, effettuati in carenza di qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, l'incompetenza della giunta a deliberare in materia. Il provvedimento annullato è stato riproposto al consiglio comunale che ne ha deliberato l'approvazione, prestandosi alla strumentalizzazione dei titolari della società concessionaria, che peraltro hanno ottenuto anche l'immediato rilascio dell'autorizzazione del bar sito all'interno del locale in questione in favore di una società costituita anch'essa da congiunti di elementi di spicco della criminalità organizzata.

La stretta connessione politica-criminalità nel comune di Trani, emersa a seguito delle indagini sulla vicenda la «Lampara», ha compromesso la libera determinazione dell'organo elettivo, che risulta

deviato dal perseguimento del fine istituzionale del pubblico interesse e connivente con le organizzazioni criminali in un intreccio di affari che ha permeato la gestione amministrativa dell'ente

Sempre a trattativa privata è stata affidata la gestione del bar ristorante sulla piattaforma galleggiante della darsena comunale, appena ultimati i lavori di riattamento, per un notevole importo a carico del bilancio comunale.

Anche la gestione di servizi di pulizia di alcuni locali comunali, affidata in concessione alla società «S a s Forges», risulta assolutamente inadeguata ed insufficiente

I fatti suesposti evidenziano in maniera palese ed inequivocabile, l'accondiscendenza e l'intreccio di interessi tra apparato burocratico, politico-amministrativo ed esponenti della criminalità organizzata che, inserita nei gangli vitali dell'ente, piega a proprio utile le scelte di gestione

Esemplificativa del modo di procedere degli uffici e degli amministratori comunali è la vicenda della masseria «Donna Lavinia», in cui e stato consentito, pur in assenza dell'indispensabile provvedimento in deroga da adottarsi in sede del consiglio comunale, il mutamento di destinazione dell'immobile previo assenso della commissione edilizia comunale appositamente convocata d'urgenza

È stato rilevato altresì come l'amministrazione comunale di Trani, a fronte dei «celerità ed efficenza» manifestate nelle suesposte vicende, si sia per contro mostrata passiva nella tutela degli interessi della collettività, come dimostrato da un'altra vicenda che ha coinvolto un popoloso quartiere cittadino ove insisteva la distilleria, successivamente sottoposta a sequestro giudiziario.

Abusi, irregolarità e favoritismi sono stati rilevati nel settore edilizio, in relazione alla cui gestione la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Trani ha disposto il rinvio a giudizio dei familiari del consigliere Miranda Domenico

Lo stesso, in quanto resosi responsabile della realizzazione, nel comune di Trani, di un complesso sportivo senza la prescritta concessione edilizia, è stato proposto altresì per la rimozione dalla carica di consigliere comunale.

Anche nel recente passato la compiacente indifferenza degli amministratori comunali ha consentito al noto boss locale, killer della sacra corona unita, Salvatore Annacondia di gestire a mezzo di prestanomi l'esercizio di un bar ristorante e di occupare abusivamente un ampio spazio di suolo pubblico.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Trani, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Trani, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati

Il prefetto di Bari, ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Trani, con la citata relazione e, nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto datato 20 agosto 1993

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Trani (Bari), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore

Roma, 6 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 maggio 1991, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Bari;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Gioia del Colle, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gioia del Colle, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Vocino dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore,

Basta dott. Ubaldo, generale di brigata dei carabinieri in ausiliaria;

Marzano dott. Luciano, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 maggio 1991 presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata

Invero, il prefetto di Bari con rapporto del 23 luglio 1993 integrato con relazione del 30 agosto 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Gioia del Colle

In particolare indagini condotte dai competenti organi hanno rilevato la presenza di una preoccupante infiltrazione della malavita nel tessuto sociale della zona e un progressivo inserimento di una componente criminale nella vita politica ed amministrativa del comune

Il verificarsi, a partire dal 1991, di vari episodi delittuosi a carattere tipicamente intimidatorio consistenti in attentati dinamitardi ed incendiari compiuti ai danni di amministratori in carica, evidenzia un clima di imbarbarimento della vita politica del comune, finalizzato ad alterare il meccanismo della libera e democratica gestione della cosa pubblica

Tra gli altri si segnalano l'aggressione e l'attentato dinamitardo subito dall'attuale sindaco e l'incendio dell'autovettura del vice comandante dei vigili urbani, nonché il danneggiamento, in data 23 marzo 1993, di un tendone di proprietà di Longo Angelo, attuale assessore e già presidente della cantina sociale, per la cui gestione personalistica e fallimentare il predetto è stato rinviato a giudizio dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, per aver falsificato bilanci e distratto fondi per fini extra sociali

Con tali sistemi la criminalità organizzata ha creato connivenze e collusione con gli amministratori locali per piegarne le scelte di gestione a fini contrastanti con gli interessi pubblici

Inequivocabile elemento di contiguità con la criminalità organizzata è la vicenda relativa alla costituzione ed espansione di una società di fatto facente capo al noto pluripregiudicato Vito Stasolla, operante nel settore dei servizi che si è aggiudicata, in più occasioni, con procedure illegittime, appalti del comune per lavori presso la villa comunale e che ha ottenuto altresì la concessione di un chiosco di ristorazione nei pressi del locale ospedale

Il titolare della predetta società, avente alle dipendenze altri malavitosi, ex detenuti del luogo si è reso responsabile unitamente ad un altro pregiudicato della citata aggressione commessa ai danni dell attuale sindaco

Con lo strumento dell assegnazione degli appalti ai pregiudicati gli amministratori perseguono la finalità di controllarli e di renderli manovrabili per i propri interessi Detto scopo sottenderebbe alla costituzione della ditta «General Service S r l » rappresentata da Angelo Lippolis, che da indagini ancora in corso risulterebbe sorta per volere di alcuni amministratori al fine di gestire numerosi appalti pubblici in vari settori quali l'ecologia l'igiene ambientale, l'impiantistica, le ristrutturazioni ed altresì per controllare la malavita locale, con la possibilità di investire capitali provenienti da attività illecite Risulta che il citato Angelo Lippolis intrattiene stretti rapporti con elementi appartenenti alla criminalità organizzata in quanto lo stesso in più circostanze ha fatto lavorare presso la propria ditta pregiudicati del luogo

La citata «General Service S r l.» ha ottenuto dal comune un appalto per lavori di rifacimento della segnaletica stradale ed un altro per la potatura degli alberi, concessi a trattativa privata in quanto considerati lavori urgenti, nonché il subappalto per lavori di ristrutturazione del macello comunale, il cui appalto è stato aggiudicato ad una ditta della provincia di Catania

Evidente segnale della contiguità tra gli ambienti malavitosi e l'amministrazione di Gioia del Colle è l'assidua presenza, all'interno della casa comunale, di appartenenti alla criminalità locale ed a quella di comuni limitrofi, in particolare in occasione di importanti sedute del consiglio comunale

La contiguità fra amministratori locali ed ambienti delinquenziali trova ulteriore conferma nel fatto che alcuni appartamenti di proprietà comunale, per altro più volte ristrutturati a spese dell'amministrazione, sono, da tempo occupati da pregiudicati del luogo

La credibilità e la fiducia della comunità nell'attuale amministrazione è stata ulteriormente compromessa dall'avvio di numerose indagini di polizia giudiziaria che vedono coinvolti esponenti di rilievo della citata amministrazione o persone ad essi collegate, per reiterate violazioni di legge connesse, in particolare, all'espletamento di gare d'appalto, all'illegittimo rilascio di concessioni edilizie, alla sottrazione di considerevoli somme di danaro, costituenti proventi contravvenzionali, alla gestione fallimentare della cantina sociale ed alla riscontrata presenza di ingenti spese fuori bilancio

La presenza di organizzazioni criminali nel territorio del comune di Gioia del Colle ha ingenerato grave allarme nella popolazione anche a seguito dei gravi attentati dinamitardi compiuti nei confronti della locale compagnia dei carabinieri, in particolare in data 29 maggio 1993 un incendio di presunta origine dolosa ha distrutto l'autoparco della predetta compagnia e successivamente, in data 20 agosto, è stato teso un agguato di stampo mafioso al capitano, autore di molte indagini giudiziarie e di rapporti riservati sulle attività degli amministratori e sui loro collegamenti con pregiudicati locali, profondo ed acuto conoscitore della realtà del luogo

Anche la burocrazia comunale risulta caratterizzata da una conduzione clientelare ed affaristica, che concorre ad alimentare lo sconcertante intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata, che trova conferma nei numerosi rapporti dei competenti organi, in cui sono implicati in una singolare commistione amministratori, delinquenti, imprenditori ed impiegati come componenti di un unico sistema criminale il cui obiettivo è quello di utilizzare la pubblica amministrazione per il proprio esclusivo tornaconto

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Gioia del Colle, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Gioia del Colle, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata, che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati

Il prefetto di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle, con la citata relazione, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 4241 13 1 GAB, del 15 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la gestione del comune

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 6 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Carmine Laudato, dal dott. Alberto Francini e dal dott. Raffaele Cannizzaro;

Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1993, con il quale il dott. Carmine Laudato, per motivi di salute, viene sostituito dal dott. Gabriele Meoli;

Considerato che il dott. Gabriele Meoli, per sopravvenuti motivi di salute, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Decreta:

La rag. Florinda Napolitano è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici (Avellino), in sostituzione del dott. Gabriele Meoli.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A5084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1993

Riduzione del periodo di gestione commissariale del comune di Partanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Partanna (Trapani) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato che sono stati riscontrati precisi e positivi segnali nella comunità amministrata che concretizzano l'opportunità di ridurre il periodo di gestione commissariale del comune di Partanna da diciotto mesi a dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 settembre 1993, della quale è stato preventivamente informato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

L'art. 1 del decreto citato in premessa è modificato relativamente alla durata dello scioglimento, che viene ridotta da diciotto mesi a dodici mesi.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Partanna (Trapani) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 31 maggio 1991; n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

Successivamente il prefetto di Trapani, con relazione in data 20 luglio 1993, ha evidenziato precisi e positivi segnali nella comunità amministrata, dai quali emerge la volontà di porre le basi per una futura e corretta amministrazione, segnalando pertanto la possibilità di ridurre da diciotto a dodici mesi il periodo di gestione commissariale del comune di Partanna

Da ulteriori approfonditi elementi di valutazione forniti dalla commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente sono, altresì, emerse una notevole aspettativa di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, che inducono ad addivenire ad un insediamento anticipato degli organi elettivi

Assumono, in proposito, valenza particolare numerose iniziative della popolazione, tese al rinnovamento ed al risveglio della dialettica politica e sociale, in palese contrasto con la cultura di mafia, iniziative che manifestano il recepimento dell'azione di riorganizzazione e risanamento avviata dalla commissione straordinaria

Lo slancio innovatore e la crescita democratica manifestati dalla collettività locale inducono a ritenere che i tempi di gestione straordinaria del comune di Partanna possano conseguentemente ridursi da diciotto a dodici mesi, al fine di consentire alla collettività medesima, attraverso i propri organi rappresentativi, di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento

Per quanto sopra esposto si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica, datato 14 aprile 1993, relativamente alla durata dello scioglimento del consiglio comunale di Partanna (Trapani), che viene ridotto da diciotto a dodici mesi

Roma, 6 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 giugno 1993

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Achille Cutrera e on. Giuseppe Pisicchio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici sen. Achille Cutrera ed on. Giuseppe Pisicchio, in caso di assenza o impedimento dell'on. Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonché tutti gli atti ed i decreti ministeriali, ivi compresi quelli inerenti al conferimento del trattamento di quiescenza in favore degli aventi diritto

È fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non assumono vigore se non siano muniti della firma dell'on. Ministro, nonché per i provvedimenti concernenti programmi di intervento, per quelli riservati, a norma di legge, alla sua firma, e per gli affari concernenti gli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia previsti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798. È altresì fatta eccezione per gli affari concernenti gli interventi e le attività attribuite al Ministero dei lavori pubblici con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Gli on. Sottosegretari di Stato sono, altresì, delegati a partecipare ai lavori parlamentari inerenti alle materie di rispettiva competenza così come indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sen. Achille Cutrera è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on. Ministro:

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale della difesa del suolo;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Comitato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale del coordinamento territoriale, delega estesa agli affari ed alle competenze amministrative dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) nonché a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del segretariato generale del C E R.

Art. 3.

L'on. Giuseppe Pisicchio è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on. Ministro:

a presiedere il consiglio di amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale degli affari generali e del personale;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale delle opere marittime;

a sovrintendere all'attuazione degli interventi straordinari per il Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative inerenti all'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante interventi per Roma Capitale.

Roma, 8 giugno 1993

Il Ministro MERLONI

93A5055

DECRETO 7 luglio 1993

Modificazione al decreto ministeriale 8 giugno 1993 concernente delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Achille Cutrera e on. Giuseppe Pisicchio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto ministeriale n. 3958 in data 8 giugno 1993 con il quale è stata conferita agli on. Sottosegretari sen. Achille Cutrera e on. Giuseppe Pisicchio, delega a firmare provvedimenti amministrativi di competenza di questo Ministero;

Considerato che è necessario apportare modifiche al citato decreto ministeriale n. 3958;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito con l'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1993, n. 3958, la delega concernente gli affari e le competenze amministrative dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale è attribuita all'on. Giuseppe Pisicchio.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro: MERLONI

93A5056

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1993

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Vista la delibera del 20 agosto 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche agli articoli 7 e 10 nonché la soppressione del comma terzo dell'art. 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7 e 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, nonché la soppressione del comma terzo dell'art. 12 dello stesso statuto, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati

I restanti consiglieri sono così nominati

due consiglieri dal consiglio provinciale di Gorizia,

due consiglieri dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,

due consiglieri dal consiglio comunale di Gorizia,

un consigliere dal consiglio comunale di Monfalcone

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

La nomina a componente del consiglio di amministrazione non comporta rappresentanza degli enti o dei soggetti dai quali essa proviene

I componenti del consiglio di amministrazione rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori

La carica di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione — tranne quanto previsto al successivo art. 17 — non è compatibile con quella di componente di organi amministrativi o di controllo della società conferitaria

I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire più di quattro cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione

Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione e, se nominati decadano, coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione e delle sue società partecipate, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.

La decadenza opera immediatamente, con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori

Ai componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2392 del codice civile

Art. 10

(Comma 2) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vice presidente, a singoli consiglieri e al segretario generale, determinando i limiti della delega

93A5054

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 14 maggio 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per assemblea sindacale del personale nel giorno 14 maggio 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 14 maggio 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A5049

DECRETO 8 luglio 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico, la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente,

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 9 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Como per sciopero del personale nel giorno 2 aprile 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione,

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale,

Decreta

Viene accertata, nel giorno 2 aprile 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Como

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale ROXAS

93A5050

DECRETO 8 luglio 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta:

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che·

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere,

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa:

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 3 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara per sciopero del personale nel giorno 2 aprile 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta

Viene accertata, nel giorno 2 aprile 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A5051

DECRETO 8 luglio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro,

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile,

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, con nota 8 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Roma per sciopero del personale nel giorno 2 aprile 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della dell'imposta erariale di trascrizione,

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 aprile 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale: ROMANO

93A5052

DECRETO 8 luglio 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, con nota 27 maggio 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Viterbo per interventi tecnici sulle procedure automatizzate nel giorno 27 maggio 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 27 maggio 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A5053

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del predetto art. 1;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalità per il superamento del predetto limite nei casi di procedure concorsuali indicate all'art. 3 e nei casi di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi, di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima legge, nonché nel caso della stipula del contratto di solidarietà previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto, altresì, il comma 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/91 il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 1 non sono computati, per le imprese che presentino programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, i periodi antecedenti trasformazioni societarie che abbiano determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi;

Visto il comma 5 dell'art. 22 il quale dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 1 devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale corrisposti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 223/91 nel limite massimo di trecentosessantacinque giorni;

Considerato che dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 22 risulta come data di inizio del quinquennio di riferimento il giorno 11 agosto 1990,

Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che dispone l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la relazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla determinazione dei predetti criteri;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 19 della legge n. 41/86;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro,

Delibera.

Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabiliti dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive — intendendosi per unità produttiva l'unità locale censita dall'ISTAT — secondo i criteri e le modalità di seguito disciplinati:

a) fattispecie contemplate dall'art. 3 della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), purché l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento, e sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. La richiesta di deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 è inoltrata, unitamente alla richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale ed alla documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate, al Ministero del lavoro a cura del curatore, liquidatore o commissario;

b) proroghe oltre i ventiquattro mesi dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione concedibili nelle ipotesi di programmi particolarmente complessi in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa

La complessità del processo produttivo, quale connotazione propria dell'impresa e non elemento collegato allo svolgimento dello specifico programma di investimento, è comprovata da una maggiore difficoltà relativa di governo del complesso dei fattori produttivi aziendali: più unità aziendali interconnesse sul territorio nazionale e/o estero; interdipendenza dei processi produttivi dal sistematico trasferimento di know-how da attività di ricerca e sviluppo interne all'azienda; frequente sostituzione delle tecnologie di prodotto e/o di processo per la rapida obsolescenza strutturale delle stesse

La complessità del programma troverà riscontro nei seguenti elementi:

1) qualità ed intensità degli investimenti incidenti sul livello delle immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature) compresi nel programma aziendale, da rapportarsi alla media degli stessi investimenti nel triennio antecedente l'inizio del piano; l'incremento non dovrà essere inferiore al 40%;

2) dimensione dell'impresa non inferiore in via ordinaria a 100 addetti. Per le imprese con meno di 100 addetti la maggiore complessità può ritenersi sussistente quando il processo produttivo risulti articolato in più unità operative (con sospensioni dal lavoro non inferiori al 20% dell'organico complessivo) ovvero per le imprese ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;

3) peso dell'innovazione tecnologica nella trasformazione del processo produttivo da valutarsi in rapporto alle eventuali difficoltà nel trasferimento del know-how (sia prodotto dall'impresa che acquisito dal mercato).

La richiesta di deroga dal limite temporale, unitamente alla richiesta di proroga del programma di ristrutturazione e conversione corredato dal modello allegato alla presente deliberazione, deve essere presentata secondo le procedure stabilite dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 223/91.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, non sono considerati i periodi antecedenti la data di trasformazione alle seguenti condizioni:

1) le trasformazioni degli assetti proprietari non possono essere anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 223/91; è ammessa la sola presentazione di programmi di ristrutturazione con esclusione di piani di risanamento per crisi aziendale;

2) il mutamento dell'assetto proprietario deve essere dimostrato attraverso il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa;

3) si considera rilevante l'apporto di capitale che sia maggiore del 50 per cento del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore a 500 milioni di lire;

4) si considerano rilevanti gli investimenti produttivi di ammontare non inferiore alla metà dell'apporto di capitale o comunque non inferiori a 500 milioni di lire ove l'investimento riguardi una unica unità produttiva.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

MODELLO DA ALLEGARE ALLA DELIBERA C.I.P.I. DEL 13 LUGLIO 1993
IN APPLICAZIONE DEL COMMA IX DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1993, N. 223

INVESTIMENTI

Dati relativi al triennio antecedente l'inizio del piano		Dati relativi al programma di ristrutturazione (1)					
Valori assoluti in milioni	Incremento medio nel triennio	Valori assoluti in milioni di lire					Incremento %
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale	
19... 19... 19...							
Macchinari							
Impianti							
Attrezzature							
Altri investimenti di cui:							
Innovazione tecnologica, brevetti, licenze, ecc.							

(1) Quali risultanti dai bilanci ufficiali e dal modello CIGS 1991.

93A5057

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Modificazione agli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, che stabilisce nuove norme per la definizione della politica mineraria nazionale;

Vista la deliberazione del Comitato del 4 dicembre 1990 che, nel fissare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario, individua le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese;

Vista la nota del 27 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta di inserire il minerale Cromo nelle sostanze associate alla siderurgia di cui alla lettera *b)* del punto 2 della delibera soprarichiamata;

Considerato che il cromo riveste un ruolo importante nell'industria metallurgica essendo presente nella manifattura di acciai speciali inossidabili e di acciai speciali, la cui domanda è in continuo aumento;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Delibera:

Il minerale di Cromo integra l'elenco dei minerali metalliferi associati alla siderurgia indicati nella lettera *b)* del punto 2 della delibera CIPE del 4 dicembre 1990 richiamata in premessa.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

93A5058

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Direttiva per le autorizzazioni agli enti locali per l'utilizzo dei fondi relativi al ripristino del patrimonio edilizio privato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;

Visto il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, che all'art. 3, comma 6, prevede che ogni stanziamento proveniente dal fondo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 76/90, tuttora disponibile presso i comuni, sia utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato. con divieto di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo deroghe mediante autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione CIPE;

Ritenuta l'opportunità di dettare direttive di carattere generale riguardante i contenuti delle richieste di autorizzazione che gli enti locali possono inviare al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato decreto-legge n. 180/93;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per somme «disponibili» si intendono tutte le somme che non costituiscono «impegno di spesa» tenuto presente che vanno considerate impegnate quelle somme per le quali sia già insorta obbligazione pecuniaria pubblica.

2. Per somme «tuttora disponibili», ai sensi del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, art. 3, comma 6, debbonsi, quindi, intendere tutte le somme non utilizzate anche se:

siano state vincolate in base a programmi regolarmente approvati con delibera di giunta o di consiglio;

siano state vincolate alla realizzazione di un'opera pubblica singolarmente individuata, approvata e quantificata nel relativo onere finanziario con regolare deliberazione, anche se a tale individuazione abbia fatto seguito l'avvio della procedura di scelta del contraente;

avviata la regolare procedura di appalto, essa non abbia ancora dato luogo alla conclusione della gara medesima mediante l'individuazione del soggetto aggiudicatario.

3. Non sono pertanto assoggettate alla procedura prevista dal citato decreto-legge n. 180/93 tutte quelle opere le cui procedure di appalto risultino concluse con la fase di aggiudicazione, anche se alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sia stato ancora redatto, per qualunque causa, il conseguente contratto di appalto.

4. Non è oggetto di richiesta di autorizzazione l'utilizzazione di somme disponibili per finanziare varianti in corso d'opera nel limite complessivo del quinto d'obbligo, ovvero per varianti che possono essere realizzate mediante l'utilizzo di somme resesi disponibili in sede di aggiudicazione dell'opera a seguito del ribasso d'asta e sempre che l'entità di tali varianti non superi complessivamente il valore del predetto quinto d'obbligo.

5. Non sono autorizzabili ai sensi del citato decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, art. 3, comma 6, i progetti riguardanti i PIP per i quali non si sia già pervenuti

all'aggiudicazione della gara ai sensi del precedente punto 3, ancorché il progetto stesso risulti ammesso a finanziamento comunitario.

Parimenti, non sono autorizzabili le nuove opere, anche di urbanizzazione primaria, che non risultino strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico

6. Le richieste di autorizzazione da parte degli enti locali per l'utilizzazione di somme provenienti dal fondo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, devono contenere elementi idonei a consentirne una adeguata valutazione da parte del Comitato.

7. Le richieste devono, pertanto, specificare:

a) se trattasi di nuova opera o di ripristino di opera già esistente e danneggiata dall'evento sismico;

b) se trattasi di completamento di opera già avviata; in tal caso le richieste devono essere accompagnate da una puntuale relazione che contenga, oltre agli elementi sottoindicati, anche il rapporto e la funzionalità della parte realizzata con quella da realizzare;

c) l'esatta tipologia dell'opera,

d) l'esatta localizzazione della medesima;

e) il patrimonio edilizio pubblico alla cui funzionalità la medesima è a servizio;

f) la qualità, le quantità ed il valore dell'opera evidenziati in un'apposita relazione tecnica contenente le dimensioni e tutte le caratteristiche dell'opera stessa, i tempi di esecuzione, l'onere finanziario complessivo e distinto per categorie di lavori.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica sottoporrà a deliberazione CIPE le opere riconosciute ammissibili ad autorizzazione da un comitato costituito nell'ambito del Ministero del bilancio. Il Comitato dovrà essere composto da un dirigente generale del Ministero del bilancio che lo presiede, da due unità del nucleo di valutazione e da due unità del nucleo ispettivo del Ministero stesso e da due dirigenti del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

DELIBERAZIONE 8 luglio 1993

Assegnazione della somma di lire 8 miliardi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico. (Deliberazione n 8 93)

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - Finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155;

Vista la propria deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93 «Ripartizione delle disponibilità di cui al cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993»;

Vista la propria deliberazione 5 marzo 1993, n. 5/93 «Assegnazione di L. 30.000.000 sul cap. 7502 intestato al Consiglio nazionale delle ricerche»;

Ritenuto opportuno disporre l'assegnazione su appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della somma di lire 8 miliardi di cui alla sopracitata deliberazione n. 4/93, da aggiungere alla somma di lire 6 miliardi già a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il conseguimento degli obiettivi formulati nella proposta a suo tempo prodotta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera

Art. 1.

La somma di lire 8 miliardi di cui all'art. 1, lettera *c)*, della deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93, destinata all'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico ed allocata sul cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e va ad aggiungersi alla somma di lire 6 miliardi già a disposizione dello stesso Ministero.

Art. 2.

L'attività di cui al precedente art. 1 include l'attuazione di un programma per la realizzazione di un catalogo delle fonti normative per la tutela del mare Adriatico, di cui alla citata deliberazione 5 marzo 1993, n. 5/93, riguardante l'assegnazione al Consiglio nazionale delle ricerche di L. 30.000.000.

Art. 3

La somma di lire 14 miliardi di cui al precedente art. 1 è comprensiva di lire 2 miliardi da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia per attività di ricerca scientifica a cura di specifici apparati interregionali.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica darà esecuzione alla presente deliberazione tenendo anche conto delle procedure di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Il segretario generale è incaricato di curare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Presidente delegato PALADIN

93A5060

DELIBERAZIONE 8 luglio 1993

Assegnazione della somma di lire 10 miliardi al Ministero dell'ambiente per l'attuazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico. (Deliberazione n. 9/93)

L'AUTORITA PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - Finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155;

Vista la propria deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93 «Ripartizione delle disponibilità di cui al cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993»;

Esaminata la proposta tecnica di utilizzazione della somma di lire 28 miliardi (lire 3 miliardi per il 1991, lire 15 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993) presentata all'Autorità per l'Adriatico nel corso dell'odierna seduta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile;

Ritenuto opportuno disporre l'assegnazione su appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente della somma di lire 10 miliardi per il 1993 di cui alla sopracitata deliberazione n. 4/93, da aggiungere alla somma di lire 18 miliardi già a disposizione del Ministero dell'ambiente per il conseguimento degli obiettivi formulati nella soprarichiamata proposta;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93, destinata all'attuazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico è assegnata al Ministero dell'ambiente e va ad aggiungersi alla somma di lire 18 miliardi, già a disposizione dello stesso Ministero, per interventi sperimentali pilota anticipatori del piano di risanamento del mare Adriatico

Art. 2

La somma di lire 28 miliardi di cui al precedente art. 1, sarà suddivisa fra le regioni adriatiche che abbiano presentato specifici progetti di interventi sperimentali pilota secondo la ripartizione proposta dal Ministro dell'ambiente e cioè: regione Friuli-Venezia Giulia lire 4 miliardi; regione Veneto lire 4,5 miliardi; regione Emilia-Romana lire 5,5 miliardi; regione Marche lire 3,5 miliardi; regione Abruzzo lire 3,5 miliardi; regione Molise lire 2,5 miliardi, regione Puglia lire 4,5 miliardi

Art. 3

Il Ministro dell'ambiente darà esecuzione alla presente deliberazione, tenendo anche conto delle procedure di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Il segretario generale è incaricato di verificare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Presidente delegato. PALADIN

93A5061

DELIBERAZIONE 8 luglio 1993

Assegnazione della somma di lire 27 miliardi al Ministero della marina mercantile per l'attuazione di interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico. (Deliberazione n. 10/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - Finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155;

Vista la propria deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93 «Ripartizione delle disponibilità di cui al cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993»;

Vista la propria deliberazione 12 luglio 1993, n. 7/93 «Natura obbligatoria di taluni impegni di spesa»;

Esaminata la proposta tecnica di interventi urgenti a tutela della balneabilità del mare Adriatico presentata informalmente all'Autorità per l'Adriatico nel corso della seduta in data odierna dal Ministero della marina mercantile dal Ministro dell'ambiente;

Ritenuto opportuno disporre l'assegnazione, su appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, della somma di lire 27 miliardi di cui alla deliberazione n. 4/93, per il conseguimento degli obiettivi formulati nella sopra richiamata proposta;

Delibera:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 57/90, la somma di lire 27 miliardi di cui all'art. 1, lettera *b)*, della deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93, dell'Autorità per l'Adriatico, destinata all'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità del mare Adriatico ed allocata sul cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata al Ministero della marina mercantile secondo la seguente ripartizione:

a) fino ad un massimo di lire 2 (due) miliardi per l'espletamento delle attività di telerilevamento;

b) fino ad un massimo di lire 2 (due) miliardi per l'espletamento delle attività di sorveglianza dell'autorità marittima;

c) fino ad un massimo di lire 9 (nove) miliardi per l'attuazione degli interventi di raccolta e smaltimento di materiale organico spiaggiato, secondo la ripartizione suggerita dalla segreteria tecnica;

d) fino ad un massimo di lire 3,5 (tre virgola cinque) miliardi per l'attuazione degli interventi di raccolta e smaltimento di macroalghe in aree intercluse;

e) lire 10,5 (dieci virgola cinque) miliardi per costituire un fondo di riserva per spese impreviste e funzionali all'esecuzione del piano e per eventuali integrazioni dei singoli interventi.

Art. 2.

L'utilizzazione da parte del Ministero della marina mercantile dei fondi di cui al precedente art. 1, è subordinata alla presentazione al presidente dell'Autorità per l'Adriatico, da parte del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro dell'ambiente, di un documento di formale individuazione delle attività e degli interventi di cui al medesimo art. 1.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile, che dovrà dare attuazione alla presente deliberazione tenendo conto del disposto di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, richiamato nella citata deliberazione declaratoria n. 7/93, provvede al riesame del vincolo a fondo di riserva della somma di lire 10,5 miliardi perché venga eventualmente destinata alla realizzazione del programma di monitoraggio interregionale di emergenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il presidente delegato: PALADIN

93A5062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza presso le società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Safin S.r.l., Immobiliare Venezia S.r.l., Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Intertekne S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fintrust S.r.l., Fid Servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Consultekne S.r.l., Sarda grandi alberghi S.p.a., Co.Me.T.A. S.p.a., Alinvest S.r.l., Parfin S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 6 settembre 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione del comitato di sorveglianza delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Safin S.r.l., Immobiliare Venezia S.r.l., Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Intertekne S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fintrust S.r.l., Fid servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Consultekne S.r.l., Sarda grandi alberghi S.p.a., Co.Me.T.A. S.p.a., Alinvest S.r.l., Parfin S.r.l., tutte assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, accettando le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di sorveglianza, in rappresentanza dei fiducianti, presentate dalla dott.ssa Emilia Ghirimoldi, e nominato, in sua sostituzione, sempre in rappresentanza dei fiducianti, il dott. proc. Guido Bartalini, nato a Milano il 7 maggio 1964.

Dalla data del 6 settembre 1993, pertanto, il predetto comitato risulta composto da:

Scalfi prof. Gianguido, nato a Milano il 3 aprile 1924, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

Angeloni avv. Giuseppe, nato a Terracina il 1° agosto 1929, in qualità di esperto;

Gatti Ilario, nato a Iseo il 31 marzo 1943, in rappresentanza dei fiducianti;

Rescigno dott. Matteo, nato a Salerno il 24 marzo 1961, in rappresentanza dei fiducianti;

Bartalini dott. proc. Guido, nato a Milano il 7 maggio 1964, in rappresentanza dei fiducianti.

93A5068

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione artistica «Museo Poldi Pezzoli» in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale 13 giugno 1993 è stata autorizzata l'accettazione del lascito consistente in franchi francesi 55.000, disposto a favore della fondazione artistica «Museo Poldi Pezzoli», con sede in Milano in via Manzoni n. 12, dalla sig.ra Elsa Castellani.

93A5039

Autorizzazione alla fondazione «Fondo ambiente italiano» in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 22 giugno 1993 la fondazione «Fondo ambiente italiano», con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare l'appezzamento di terreno sito in comune di Gornate Olona (Varese), sez. Torba, come acquistato da Mulè Luisa Giovanna in Masciocchi.

93A5040

Autorizzazione alla «Fondazione Napoli 99» in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 30 giugno 1993 è stata autorizzata l'accettazione della donazione consistente le quote di partecipazione (di L. 4.000.000 ciascuna) della società «I luoghi ritrovati S.r.l.», del valore complessivo di L. 12.000.000, disposta a favore della «Fondazione Napoli 99», con sede in Napoli, dai signori Leonetti, Glejeses e Di Lorenzo.

93A5041

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 settembre 1993

Dollaro USA	1532,79
ECU	1820,95
Marco tedesco	956,50
Franco francese	273,66
Lira sterlina	2381,96
Fiorino olandese	851,50
Franco belga	44,812
Peseta spagnola	11,993
Corona danese	232,01
Lira irlandese	2232,97
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	9,361
Dollaro canadese	1163,41
Yen giapponese	14,410
Franco svizzero	1095,24
Scellino austriaco	135,92
Corona norvegese	219,55
Corona svedese	195,61
Marco finlandese	269,81
Dollaro australiano	999,38

93A5093

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alle operazioni in materia di elezioni dei comitati nazionali di consulenza

In relazione al disposto dell'art. 12, comma secondo, del regolamento elettorale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 luglio 1993 e al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 agosto 1993, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche avverte che gli elenchi degli esperti e dei ricercatori da inviarsi a cura delle amministrazioni statali e degli enti pubblici saranno considerati pervenuti in tempo utile ove giungano entro il 25 settembre 1993.

93A5081

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Terme S. Lorenzo di Toson Ilario e F.lli, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune

Con provvedimento n. 6160 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Terme S. Lorenzo di Toson Ilario e F.lli, con sede in Abano Terme (Padova), via Santuario n. 84, partita IVA 00153670286, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «S. Lorenzo», sito in comune di Abano Terme (Padova) per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi speciali, piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Paola Andreina Tessaro.

93A5069

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali	
testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**
Prezzi delle inserzioni giudiziarie	
testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L	**345.000**
- semestrale	L	**188 000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L	**63 000**
- semestrale	L	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
semestrale	L.	**44 000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189